



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

Decreto prot. n. 80569 del 20/11/2019

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, in fase di conversione in Legge, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 1423 del 7 febbraio 2019, registrata alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2019 visto n. 1-148, che reca gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2019;

VISTO il D.P.C.M. in data 04 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito, a decorrere dalla data del provvedimento al Dr. Francesco Saverio Abate Dirigente di I fascia, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale Corse al Trotto, degli articoli 9 e 15 del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano, degli articoli 17 e 22 del Regolamento delle corse dell’ex Società degli Steeple-Chases d’Italia e degli articoli 11 e 16 del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale Cavallo Italiano, in materia di concessione e rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*);

VISTI gli articoli 38, 51, 67 e 79 del Regolamento delle corse dell’ex Società degli Steeple-Chases d’Italia, gli articoli 30, 38 e 50 del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano ed agli articoli 34, 41 e 53 del Regolamento delle corse dell’ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, l’articolo 20 del Regolamento delle Corse al trotto, in materia di rinnovo delle patenti/licenze;

VISTO il decreto del 21 dicembre 2017 n. 92796 con il quale sono stati stabiliti gli importi dovuti per attività amministrativa, per l’ottenimento della concessione e del rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

(*concessione/rinnovo colori*), delle abilitazioni a montare/guidare o allenare, per la registrazione dei cavalli ed altre attività, per multe e depositi, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di attività di corse al trotto ed al galoppo piano ed ostacoli oggi sottoposti alla disciplina di quattro Regolamenti delle Corse;

PRESO ATTO che il suddetto decreto ha fissato al 30 novembre il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo a partire da quelle relative all'anno 2019;

VALUTATO che entro il 31 dicembre 2019 sarà attivata presso il MiPAAF la funzionalità PAGO PA che, oltre a fornire certezza di incasso alle entrate inerenti, tra l'altro, allo svolgimento delle attività legate al settore ippico, renderebbe maggiormente efficace ed efficiente l'attività amministrativa degli uffici riducendo e semplificando le fasi di verifica legate ai diversi procedimenti;

RITENUTO, per quanto suddetto, di dover prorogare il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), prevedendo che:

- le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre, in scadenza, devono essere presentate entro il termine 31 marzo 2020. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2020, pena la decadenza dell'autorizzazione;
- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;

PRECISATO che i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori già emessi non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (*rinnovo colori*) al 31 marzo 2020;

RITENUTO, pertanto, necessario che per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2019 debba essere presentata una nuova apposita richiesta di temporanea esportazione, restando esclusa la possibilità di proroga dei certificati già emessi;

CONSIDERATO che i certificati di temporanea esportazione che saranno emessi a seguito di nuova richiesta avranno scadenza il 31 marzo 2020 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2020, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori;

RITENUTO, altresì, di dover fissare al 31 marzo 2020 anche il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, stabilendo che, in caso di proposizione della richiesta suddetta successivamente alla data del 31 marzo 2020, l'importo dovuto sarà raddoppiato, facendo salvo che in assenza di rinnovo dell'autorizzazione non si può prendere parte a corse.

DECRETA

Art. 1

E' prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), secondo le seguenti modalità:

- le istanze di rinnovo, delle autorizzazioni in scadenza, devono essere presentate entro il termine del 31 marzo 2020. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2020, pena la decadenza dell'autorizzazione;



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile.
- i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2019 non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 31 marzo 2020;
- per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2019, deve essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno scadenza 31 marzo 2020 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2020, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie in regola con il rinnovo dei colori.

Art. 2

E' prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, secondo le seguenti modalità:

- le istanze devono essere presentate entro il termine del 31 marzo 2020. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato;
- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Qualsiasi violazione sarà sanzionata sulla base di quanto stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

Il Direttore generale
Francesco Saverio Abate
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)